

Scheda tecnico-finanziaria - Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 4”

Il progetto di legge, nel suo complesso, non prevede maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Analisi degli articoli

Art. 1

Norma di principio, che definisce l’oggetto del progetto di legge e richiama la competenza esclusiva regionale in materia di commercio.

Art. 2

Prevede due modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999. La prima contiene la precisazione secondo cui gli hobbisti sono in ogni caso operatori commerciali, benché non professionali, intendendo così evitare che possano essere qualificati come hobbisti soggetti che non esercitano attività di commercio, ma di altra natura, come ad esempio la vendita di opere del proprio ingegno creativo. La seconda modifica consiste nella definizione di due nuove fattispecie di manifestazioni in cui viene esercitato il commercio su aree pubbliche: i mercatini storici con hobbisti e i mercati straordinari di qualità.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

Art. 3

Apporta modifiche alla disciplina del commercio in forma hobbistica di cui all’articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999.

Tali modifiche conseguono all’introduzione della nuova tipologia di manifestazione con hobbisti – i mercatini storici con hobbisti – e alla volontà di consentire a ciascun hobbista, oltre alla possibilità di partecipare ad un maggior numero di manifestazioni con hobbisti, di poter ottenere anche un maggior numero di tesserini in un lasso temporale più ampio rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti.

Qualora la gestione dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti venga affidata dal Comune a soggetti diversi, il controllo e la vidimazione rimangono a carico del Comune, che ne stabilisce le modalità operative.

L’articolo non ha ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

Art. 4

Introduce una clausola valutativa, prevedendo che l’Assemblea legislativa eserciti, tramite la Commissione assembleare competente, il monitoraggio e il controllo sull’attuazione degli articoli della legge regionale n. 12 del 1999 che disciplinano il commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. La legge n. 4 del 2013 prevedeva già tale clausola valutativa, che viene reintrodotta in

questa sede, adeguata nei contenuti, nei riferimenti normativi e nella periodicità di svolgimento alle altre modifiche previste nel progetto di legge.

Prevede inoltre che, decorsi due anni dal momento in cui troveranno applicazione le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalità di rilascio del nuovo tesserino degli hobbisti, venga svolta, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio, un'analisi finalizzata alla valutazione dell'incidenza del commercio in forma hobbistica nel settore del commercio su aree pubbliche.

L'articolo non ha ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

Art. 5

Prevede una serie disposizioni transitorie e finali tendenti a stabilire l'efficacia delle nuove norme.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

Art. 6

Abroga l'articolo 10 (Clausola valutativa) della legge regionale n. 4 del 2013.

Anche in questo caso le modifiche introdotte sono di carattere normativo e non hanno effetti finanziari.